

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/693 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (4) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (5) Il 18 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, del precitato regolamento per l'utilizzo di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui», in talune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, sulle praterie di *Posidonia oceanica* e entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità.
- (6) La deroga chiesta dalla Francia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 6 giugno 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (7) Il 16 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare le deroghe oltre il 6 giugno 2017. La Francia ha fornito informazioni e dati aggiornati a giustificazione delle deroghe, compresa la relazione di attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 ⁽³⁾.
- (8) La richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di *Posidonia*, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le deroghe chieste dalla Francia e la corrispondente relazione di attuazione in occasione della 55ª riunione plenaria svoltasi nel luglio 2017. Ulteriori dati e chiarimenti presentati dalla Francia sono stati valutati dallo CSTEP in occasione della 56ª riunione plenaria svoltasi nel novembre 2017. Lo CSTEP ha concluso che i dati presentati dalle autorità francesi non erano sufficienti e che dovevano essere migliorati. A seguito di ciò, la Francia ha fornito adeguati chiarimenti alla

⁽¹⁾ GUL 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 10).

⁽³⁾ Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF n. 0122 del 27.5.2014, pag. 8669).

